



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Nr.12 DEL 28/02/2018**

**OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2018.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **28 (VENTOTTO)** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21.15** nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot. 2601 del 23/02/2018.  
Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa **PARRELLA Ilaria**

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	MACCANTI Elisabetta	Presente
4	MICHI Roberto	Presente
5	LUCCHESI Maurizio	Presente
6	PRETINI Massimo	Presente
7	PIPERNO Mario	Presente
8	MELANI Silvano	Presente
9	MAZZANTI Enrico	Presente
10	PEDONE Cosmo	Assente
11	BERNARDESCI Nicla	Presente
12	PANICUCCI Umberto	Presente
13	TORRINI Antonio	Assente
14	ANTICHI Fabio	Presente
15	MASSINI Davide	Assente
16	LAZZERINI Marco	Assente
17	TANTUSSI Brunella	Assente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Antichi, Piperno e Pretini.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comune del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:

- IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (Tributo comunale sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata assimilata ad abitazioni principale e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, la seguente fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che le esenzioni disciplinate dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Visto l'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

Vista il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017, con il quale viene differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Ritenuto opportuno, considerato tutto quanto suddetto confermare per l'anno 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come già in vigore per l'anno 2017, e come di seguito riportato:

#### Aliquote:

- 0,96 % - aliquota base
- 0,76 % - aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze una per categoria catastale tra C/6 – C/2- C/7, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale . Ai fini dell'applicazione , il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione e allegare il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. In caso di mancata presentazione della comunicazione e del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui sopra entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all'atto del versamento, sarà revocato dall'ufficio in sede di verifica. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.
- 0,40 % - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

#### Detrazioni:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 0,46% aliquota per gli immobili ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431. mediante l'intervento della società "DOMUS SOCIALE" al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire del trattamento agevolativo previsto deve essere presentata specifica comunicazione, allegando il relativo contratto, da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Santa Maria a Monte entro il 31 Dicembre, pena la non ammissibilità al beneficio. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati, inoltre va comunicato la perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione.
- 0,46% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) a condizione che per il calcolo del canone concordato siano prese le fasce di oscillazione più basse, così come previste dall'accordo territoriale per i contratti di locazione agevolati depositato presso il Comune il 04 dicembre 2014 prot. n. 14152, di cui:

Zone Omogenee	TIPO A		TIPO B		TIPO C	
	Meno di 10 anni	Più di 10 anni	Meno di 25 anni	Più di 25 anni	Meno di 50 anni	Più di 50 anni
Zona Unica	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	3,50

Entro il 31 dicembre 2018, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

0,76% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) per tutte le altre fattispecie;

Entro il 31 dicembre 2018, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

Visto l'allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri Presenti: 12 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Bernardeschi, Panicucci, Antichi, )

Consiglieri Favorevoli: 11 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Bernardeschi, Panicucci, )

Consiglieri Astenuti: 1 (Antichi)

## DELIBERA

**1) ) DI CONFERMARE**, per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell' Imposta Municipale Propria (IMU), già vigenti per l'anno 2017, così come di seguito riportate:

### Aliquote:

- 0,96 % - aliquota base
- 0,76 % - aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze una per categoria catastale tra C/6 – C/2-C/7, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale . Ai fini dell'applicazione , il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione e allegare il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. In caso di mancata presentazione della comunicazione e del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui sopra entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all'atto del versamento, sarà revocato dall'ufficio in sede di verifica. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.
- 0,40 % - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

### Detrazioni:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 0,46% aliquota per gli immobili ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431, mediante l'intervento della società "DOMUS SOCIALE" al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire del trattamento agevolativo previsto deve essere presentata specifica comunicazione, allegando il relativo contratto, da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Santa Maria a Monte entro il 31 Dicembre, pena la non ammissibilità al beneficio. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati, inoltre va comunicato la perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione.
- 0,46% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art.

2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) a condizione che per il calcolo del canone concordato siano prese le fasce di oscillazione più basse, così come previste dall'accordo territoriale per i contratti di locazione agevolati depositato presso il Comune il 04 dicembre 2014 prot. n. 14152, di cui:

Zone Omogenee	TIPO A		TIPO B		TIPO C	
Zona Unica	Meno di 10 anni	Più di 10 anni	Meno di 25 anni	Più di 25 anni	Meno di 50 anni	Più di 50 anni
	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	3,50

Entro il 31 dicembre 2018, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

0,76% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) per tutte le altre fattispecie;

Entro il 31 dicembre 2018, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

2) Dare atto che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2018;

3) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti: 12 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Bernardeschi, Panicucci, Antichi, )

Consiglieri Favorevoli: 11 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Bernardeschi, Panicucci, )

Consiglieri Astenuti: 1 (Antichi)

delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

**SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE**

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018**

Santa Maria a Monte, 13.02.2018

**Il Responsabile del Settore 2**  
**“Economico-Finanziario e Risorse Umane”**  
Simonetta Banti





## PARERE SU DELIBERE COLLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il sottoscritto Gabriele Baccetti, Dottore Commercialista con studio in Grosseto, Viale Sonnino 11, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, richiesto del parere in relazione alle seguenti Proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale aventi ad oggetto:

“Programma biennale 2018-2019 dei contratti di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 50/2016 - Approvazione”,

“Imposta Municipale Propria (Imu) - Conferma Aliquote e Detrazioni Anno 2018.”,

“Conferma Aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) Anno 2018.”,

“Addizionale Comunale all'Irpef. Conferma Aliquote e della Soglia di Esenzione per l'Anno 2018.”,

“Tributo comunale su rifiuti (TARI). Approvazione Tariffe anno 2018.”;

tenuto conto che le suddette proposte di deliberazione spiegano effetti che sono recepiti nella Proposta di bilancio di previsione 2018-2020, alla quale sono direttamente e necessariamente collegate;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 239. Funzioni dell'organo di revisione, comma 1, lettera b), che prevede il parere dell'organo di revisione sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e sulla proposta di bilancio di previsione;

visto lo statuto ed al regolamento di contabilità;

visti i propri pareri espressi sulla Proposta di bilancio di previsione 2018-2020 (Verbale n. 3 dell'08/02/2018) e sul Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020 (Verbale n. 4 del 17/02/2018);

verificata la completezza dei documenti prodotti, la loro correttezza formale e la loro coerenza con la Proposta di bilancio di previsione 2018-2020;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle cinque proposte di deliberazione del Consiglio Comunale sopra citate.

Grosseto, 17 febbraio 2018

Il Revisore dei Conti  
Dott. Gabriele Baccetti



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

IL Segretario Comunale  
f.to Dott. Paolo Di Carlo

- che la presente deliberazione viene affissa in data 26/03/18 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 10/04/18 .

Santa Maria a Monte,

L'incaricato della pubblicazione  
F.to Sig. Colombai Fabrizio

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale- Gare e Contratti.